



Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti”

Via Botteghelle n. 29 - 89129 Reggio Calabria - C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

Tel. 0965-621596 – 0965-621049 - Fax 0965-597023 –

Sito WEB: www.iccorradoalvaro-giudicescopelliti.edu.it

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n.3969
Circolare n.44

Reggio Calabria, 09/11/2023

**Ai Genitori degli alunni di:
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
Ai Docenti**
Atti - Sito web istituzionale

Oggetto: Validità dell'anno scolastico 2023/2024 per la valutazione degli alunni nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (limite massimo delle ore di assenza) / Deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti

Si ricorda a tutti gli alunni della **Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado** ed alle loro famiglie nonché ai docenti che, anche nel corrente a.s. 2023-2024, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico indicate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” “...*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*”.

Di conseguenza, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7).

La vigente normativa prevede, tuttavia, la possibilità che le istituzioni scolastiche possano “stabilire, per casi eccezionali ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il Collegio dei docenti, nella riunione svoltasi lo scorso 09 novembre 2023, ha deliberato che, anche in mancanza del requisito di frequenza pari ai tre quarti delle ore totali, l'anno scolastico è ugualmente valido in presenza di:

- 1.Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, alunni con protocolli sanitari certificati);
- 2.Assenze dovute a disturbi adeguatamente certificati, o a disturbi psicologici adeguatamente certificati;
3. Reazioni avverse dovute a vaccinazioni;
- 4.Assenza per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia (certificati da strutture competenti);
- 5.Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, necessità di accudire fratelli e/o sorelle per gravi problemi di salute dei genitori e per assenza degli stessi per motivi di lavoro, necessità attestate da autodichiarazione, di rientrare nella nazione d'origine insieme ai genitori ecc);
- 6.Provenienza da altri Paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
- 7.Problemi burocratici, a seguito di provenienza da altri Paesi, anche in seguito ad adozioni internazionali;
- 8.Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- 9.Partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti.
10. Interruzione idrica, sia quando l'interruzione viene già preventivamente programmata e comunicata alla cittadinanza tramite i canali istituzionali, sia quando vi è un'interruzione improvvisa e non riparabile nell'immediato.

Si ritiene opportuno trasmettere un prospetto dettagliato contenente l'orario annuale (monte ore) delle diverse classi e il limite massimo delle ore di assenza consentito (in mancanza di deroghe).

Scuola Primaria

Tempo normale 27 ore settimanali
Monte ore annuo: 891 ore
Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 223 ore

Scuola secondaria di Primo Grado

Tempo normale 30 ore settimanali
Monte ore annuo: 990 ore
Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 247 ore

Indirizzo musicale 33 ore settimanale

Monte ore annuo: 1089 ore

Max ore di assenza per ammissione allo scrutinio: 272 ore

Sono computate come ore di assenza:

- ⇒ le entrate alla seconda ora di lezione;
- ⇒ le uscite in anticipo;
- ⇒ le assenze **saltuarie** per malattia;
- ⇒ le assenze per motivi familiari (non rientranti nelle casistiche relative alle deroghe);
- ⇒ la non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- ⇒ la non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono computate come ore di assenza:

- ⇒ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, ecc.);
- ⇒ la partecipazione ad attività di orientamento;
- ⇒ la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- ⇒ impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.);
- ⇒ l'assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative/progetti ecc.;
- ⇒ le assenze per terapie e/o cure programmate e/o piani orari personalizzati a seguito di patto formativo tra famiglia e scuola;

Si specifica inoltre che:

- l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente, per effetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.
- La partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, mobilità individuali o di gruppo effettuate per la partecipazione a progetti in rete oppure in partenariato con Enti ed Associazioni, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola svolte in contesti esterni all'edificio scolastico, rientrano tra le attività didattiche a pieno titolo. Quindi la mancata partecipazione a tali visite, viaggi, progetti ed iniziative è da considerare assenza a tutti gli effetti e, come tale, viene computata salvo l'applicazione delle deroghe sopra illustrate.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo (Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011).

Si invitano le famiglie a segnalare eventuali disturbi psicologici dei propri figli, ammesso che non vengano prima rilevati dai docenti, tali da inficiare la continuità della frequenza

scolastica con la massima tempestività, al fine di consentire alla scrivente di attivare, nei tempi opportuni, le più efficaci strategie per la soluzione di tali problemi.

Si ribadisce che le famiglie degli alunni che abbiano superato il limite massimo di assenze (descritto nel prospetto sopra riportato) devono far pervenire ai Coordinatori di classe/interclasse, **entro e non oltre 10 giorni dal rientro a scuola**, le certificazioni mediche e le documentazioni (es: autocertificazioni, modello ISEE ecc.) utili all'applicazione delle deroghe in oggetto, al fine di consentire ai Consigli di classe/interclasse di effettuare i conteggi necessari per la verifica della validità dell'anno scolastico.

Inoltre, qualora l'assenza dalle lezioni superiore ai 5 giorni sia attribuita ad eventi prevedibili, deve essere data preventivamente comunicazione scritta.

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Adriana LABATE

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993